

c. in 3^a classe per il personale subalterno.

Oltre il rimborso delle spese di viaggio viene corrisposta una indennità pari al 10% del prezzo del biglietto.

A coloro che sono forniti di abbonamento a carico dell'Istituto spetta invece una indennità annua pari al 10% del costo dell'abbonamento stesso."

Dette norme sono applicabili al personale trasferito di residenza, ai sensi dell'art. 17 dello stesso contratto collettivo.

Con recente disposizione del Ministero dei trasporti, Ferrovie dello Stato, è stata disposta l'abolizione della 3^a classe e l'applicazione in via provvisoria per la 1^a e la 2^a classe delle tariffe previste dalle norme vigenti rispettivamente per la 2^a e 3^a classe. Soltanto per i treni "rapidi" è stata stabilita una maggiorazione dei supplementi di tariffa in vigore.

In relazione a quanto sopra debbono essere adottati, in ordine al rimborso delle spese di viaggio al personale, i provvedimenti resi necessari dalle modificazioni